

NUOVE DISPOSIZIONI REGIONALI PER LE AUTORIZZAZIONI IN ZONA SISMICA

APPROFONDIMENTO TECNICO

1. Classificazione degli interventi ai fini sismici

Il vigente art. 94-bis del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), distingue, anche ai fini della vigilanza delle costruzioni in zone sismiche, gli interventi in tre categorie:

a) Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità

Sono costituiti da:

1. interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
2. nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3. interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)

b) Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Sono costituiti da:

1. interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;
2. riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);
3. nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- 3-bis. nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Sono costituiti dagli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

1.1. Le linee guida statali e le linee guida della Regione Veneto

Il comma 2 dello stesso art. 94 bis del DPR 380/2001 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi sopra elencati e delle varianti di carattere non sostanziale sottratte all'onere del preavviso scritto di cui all'art. 93, ed alle Regioni il compito di adottare specifiche elencazioni di adeguamento alle linee guida statali.

Il primo dei citati adempimenti si è tradotto nel DM 30 aprile 2020, mentre il secondo, per quanto riguarda la Regione Veneto, nella DGR n. 1823, del 29 dicembre 2020.

In particolare, la DGR 1823/2020 ha approvato i seguenti quattro allegati, nei quali si articolano le Linee guida regionali:

- Allegato A "Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità"

- Allegato B “Individuazione degli interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità”
- Allegato C “Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità
- Allegato D “Individuazione delle varianti strutturali di carattere non sostanziale”

La DGR 1823/2020 ha stabilito l'entrata in vigore delle Linee guida regionali al 31 marzo 2021, confermando nel frattempo le procedure amministrative concernenti la presentazione dei progetti nelle zone sismiche e le verifiche a campione degli stessi contenute nella DGR n. 2122, del 2 agosto 2005 (conferma protratta dalla DGR 378/2021 fino al 14.05.2021, quando entreranno in vigore le nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica)

2. – Nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare

Con DGR Veneto n. 378, del 30 marzo 2021, sono state approvate le nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica, predisposte dalla Direzione Difesa del Suolo, che sostituiscono quelle previste dalla DGR n. 2122 del 2 agosto 2005.

Tali disposizioni entrano in vigore a partire dal 15.05.2021, contestualmente alla nuova zonizzazione sismica (si veda il successivo paragrafo 3) .

Ne consegue che, come esplicitato al punto 5 del dispositivo della DGR 378/2021, le opere denunciate allo Sportello unico comunale ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001:

- **entro il 14 maggio 2021** continuano ad essere autorizzate secondo le procedure previste dalla D.G.R. 2122/2005;
- **successivamente al 14 maggio 2021** saranno autorizzate secondo le disposizioni della DGR 378/2021.

La DGR 378/2021 stabilisce, altresì, che entro il 20.04.2021 la Direzione Difesa del Suolo approvi l'elenco degli elaborati progettuali da presentare per l'autorizzazione sismica, con i relativi contenuti, nonché gli schemi di denuncia e dei principali documenti di deposito.

Si riassume, di seguito, la disciplina delle procedure amministrative riguardanti gli interventi in zona sismica, come delineata negli artt. 93, 94 e 94-bis del DPR 380/2001, nonché dell'Allegato A della DGR 378/2021.

2.1. Obbligo di preavviso scritto allo sportello unico (art. 93)

L'art. 93 del DPR 380/2001 stabilisce al comma 1 che *“Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne **preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore**”, mentre il comma 2 dispone che **“Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori”**.*

Coerentemente la DGR 378/2021 dispone che *“Nelle zone sismiche e negli abitati dichiarati da consolidare chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, esclusivamente mediante modalità telematica allo Sportello Unico del Comune ove ricade l'intervento, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore”* e specifica che il deposito è costituito dalla seguente documentazione:

- denuncia dei lavori

- progetto debitamente sottoscritto da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori;
- dichiarazione del progettista che asseveri, ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del DPR 380/2001, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

L'unica tipologia di intervento espressamente sottratta all'obbligo di preavviso scritto e di deposito del progetto è costituita dalle varianti di carattere non sostanziale individuate nelle Linee guida approvate con il DM MIT del 30 aprile 2020 e, con maggiore dettaglio, nell'allegato D della DGR 1823/2020

2.2. Obbligo di autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale prima dell'inizio dei lavori

In linea con quanto previsto dall'art. 94 bis, comma 1, lettera a), del DPR 380/2001, la DGR 378/2021 ribadisce che nei casi di **opere rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità**, lo sportello unico del comune competente per territorio provvede ad inoltrare telematicamente alla struttura regionale competente in materia sismica, i relativi progetti entro cinque giorni dal deposito.

Il provvedimento regionale prosegue stabilendo che *“Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori di interventi “rilevanti” di cui all'Allegato A “Individuazione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità” alla D.G.R. 1823/2020, senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione di cui all'art. 94 del DPR 380/2001. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego sulla domanda di autorizzazione, si intende formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 94 comma 2 bis del DPR 380/2001.*

Macro categorie (art. 94-bis DPR 380/2001 e DGR 1823/2020)	Categorie di interventi	Zona sismica	Obbligo di autorizzazione preventiva (entro 30 gg. dalla richiesta – eventuale silenzio assenso)
Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità (<u>All. A DGR 1823/2020</u>)	Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti	Zona 1 tutta	Sì
		Zona 2 valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g	
	Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche	Zona 1 tutta Zona 2 tutta	Sì

	Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso	Zona 1 tutta Zona 2 tutta	Sì
Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (<u>All. B DGR 1823/2020</u>)	Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti	Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione compresi fra 0,15 g e 0,20 g Zona 3 tutta	No
	Riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché sugli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso	Zona 1 tutta Zona 2 tutta Zona 3 tutta Zona 4 tutta	No
	Nuove costruzioni che non si discostano dalle usuali tipologie e che non presentano particolare complessità strutturale da richiedere più articolate calcolazioni e verifiche	Zona 1 tutta Zona 2 tutta Zona 3 tutta Zona 4 tutta	No
	nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone ed edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018	Zona 1 tutta Zona 2 tutta Zona 3 tutta Zona 4 tutta	no

Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (<u>All. C DGR 1823/2020</u>)	Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità	Zona 1 tutta Zona 2 tutta Zona 3 tutta Zona 4 tutta	No
Varianti strutturali di carattere non sostanziale (<u>All. D DGR 1823/2020</u>)	Varianti strutturali di carattere non sostanziale	Zona 1 tutta Zona 2 tutta Zona 3 tutta Zona 4 tutta	No
Opere relative ad ambiti da consolidare (legge 9 luglio 1908, n. 445; L.R. 12 aprile 1999, n. 17)	Interventi diversi dalla manutenzione o dalla rifinitura	Non rileva la zonazione sismica	Sì

2.3. – Verifiche e controlli degli interventi non soggetti a preventiva autorizzazione

La DGR 378/2021, nel disporre che per gli interventi “di minore rilevanza” e “privi di rilevanza”, così come definiti dagli allegati B e C della DGRV 1823/2020, non è necessaria la preventiva autorizzazione del competente ufficio regionale per l’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001, stabilisce altresì che per tali interventi *“in questo primo periodo di applicazione del nuovo quadro normativo, al fine di non appesantire il carico burocratico sui cittadini, sui professionisti e sui comuni, anche alla luce dell’entrata in vigore della nuova zonizzazione sismica”* non sono previste *“temporaneamente le verifiche, salvi i casi in cui l’ufficio tecnico ritenga motivatamente di procedere al controllo”*.

La stessa DGR 378/2021 riserva alla Giunta regionale *“di adottare, entro il 31.12.2021, i criteri e le modalità per l’effettuazione di controlli a campione”*.

3. Aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche del Veneto

L’art. 83, comma 3, del DPR 380/2001 attribuisce alle regioni il compito di provvedere all’individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del capo IV dello stesso Testo unico (artt. 83 – 106), alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi di tali zone, nonché dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, il tutto nel rispetto dei criteri generali dettati a livello statale.

Con DGR n. 244, del 9 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 38, del 16 marzo 2021, la Regione Veneto provvede all’aggiornamento della vigente zonazione sismica del Veneto, approvata con DCR n. 67, del 3 dicembre 2003, in ottemperanza della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274.

Il nuovo provvedimento regionale precisa che **il nuovo elenco delle zone sismiche del Veneto è rilevante ai fini degli adempimenti amministrativi** in materia, con evidenti ricadute anche sull’applicazione della disciplina degli incentivi fiscali relativi agli interventi di riduzione del rischio sismico nei fabbricati esistenti (c.d. “sismabonus”, che com’è noto riguarda il patrimonio edilizio localizzato nelle zone sismiche 1, 2 e 3).

Per quanto, invece, attiene alla calcolo dei progetti da realizzare, con il DM 14 gennaio 2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni 2008) e, successivamente, con il DM 17 gennaio 2018 (NTC 2018), lo strumento della zonazione del territorio e del correlato grado di sismicità sono stati sostituiti dal più moderno approccio di modellazione della pericolosità sismica, costituito dalla

griglia delle accelerazioni sismiche di riferimento al suolo rappresentata dalla “Mappa nazionale di pericolosità sismica”, approvata con OPCM 28 aprile 2006, n. 3519, cui la Regione Veneto si è conformata con la DGR n. 71 del 22 gennaio 2008.

La DGR 244/2021 si compone dei seguenti allegati:

- Allegato A “Classificazione sismica del Veneto – Mappa di pericolosità sismica”,
- Allegato B “Elenco dei Comuni del Veneto con indicazione della zona sismica”
- Allegato C “Classificazione dei comuni per l’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche del Veneto”.

Per quanto, in particolare, riguarda l’allegato B, oltre all’elenco, suddiviso per provincia, dei comuni veneti con l’indicazione, per ciascuno di essi, della nuova zonazione sismica in raffronto a quella stabilita con DCR 63/2003, vi sono, in chiusura due tabelle di sintesi, a livello provinciale e regionale.

Su scala regionale:

- i comuni in zona 1 passano da 0 a 11, con un aumento di 11 unità
- i comuni in zona 2 passano da 88 a 247, con un aumento di 159 unità
- i comuni in zona 3 passano da 327 a 305, con una riduzione di 22 unità
- i comuni in zona 4 passano da 165 a 0, con una riduzione di 165 unità.

La DGR 244/2021 stabilisce, infine, che **la nuova zonazione entrerà in vigore** decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR (avvenuta il 16 marzo 2021) e, quindi, **il 15 maggio 2021**.